



***Misure di razionalizzazione della spesa dell’Agenzia delle Entrate ai sensi della legge di bilancio 2023, art. 1 comma 882 e ss. (legge 29 dicembre 2022, n. 197)***

**IL DIRETTORE DELL’AGENZIA**

in base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente atto

**DISPONE:**

1. *Le seguenti misure di razionalizzazione della spesa ai sensi dell’articolo 1, comma 882, della legge 29 dicembre 2022, n. 197:*
  - 1.1 Razionalizzazione e centralizzazione delle procedure negoziali.
  - 1.2 Elaborazione ed attuazione di misure di razionalizzazione immobiliare.
  - 1.3 Estensione dell’accertamento esecutivo alle imposte di registro, successioni, assicurazioni e per il recupero dei crediti di imposta, realizzando una concentrazione della riscossione nell’accertamento.
  - 1.4 Efficientamento delle modalità dell’invio di missive e di notifica degli atti.
  - 1.5 Efficientamento delle modalità dell’invio di missive e di notifica degli atti tramite raccomandata con ricevuta di ritorno grazie alla stampa e postalizzazione automatizzata.
  - 1.6 Efficientamento delle modalità dell’invio di missive e di notifica degli atti tramite raccomandata con busta verde (atti giudiziari).
  - 1.7 Revisione modalità di pagamento dei servizi catastali.
  - 1.8 Efficientamento della logistica relativa ai servizi di pubblicità immobiliare.
  - 1.9 Accelerazione della dismissione del modello di riscossione F23.
  - 1.10 Riduzione delle spese nel settore IT.

**Motivazioni**

La legge di bilancio per il 2023, all’art.1, comma 882, prevede che “L’Agenzia delle Entrate, con apposito provvedimento del Direttore, previa verifica, per gli aspetti finanziari, del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, provvede alla riorganizzazione dei servizi, all’ottimizzazione e digitalizzazione dei processi, nonché alla razionalizzazione delle sedi territoriali. Dal provvedimento di cui al primo periodo sono conseguiti risparmi strutturali di spesa per un ammontare non inferiore a euro 25.241.000 per l’anno 2023 e a euro 30.000.000 annui a decorrere dall’anno 2024. L’Agenzia delle Entrate rendiconta semestralmente al Ministero dell’Economia e delle Finanze lo stato di avanzamento del processo di attuazione del presente comma ed effettua annualmente un

*versamento all'entrata del bilancio dello Stato per un importo pari a euro 25.241.000 per l'anno 2023 e a euro 30.000.000 annui a decorrere dall'anno 2024".*

L'Agenzia delle Entrate, in coerenza con la norma sopra riportata, con il presente atto individua i seguenti interventi di razionalizzazione della spesa:

Il primo intervento - **Razionalizzazione e centralizzazione delle procedure negoziali** - è finalizzato a centralizzare progressivamente la funzione di approvvigionamento per le strutture territoriali dell'Agenzia mediante l'aggregazione e la razionalizzazione su scala nazionale dei fabbisogni acquisitivi dei singoli centri di costo periferici dell'Agenzia, unitamente alla graduale soppressione delle 21 Stazioni Appaltanti attualmente operanti nell'ambito degli approvvigionamenti.

Il secondo intervento - **Elaborazione ed attuazione di misure di razionalizzazione immobiliare** - è finalizzato alla riduzione dei costi di locazione passiva attraverso il trasferimento degli uffici in sedi a condizioni meno onerose.

La terza misura - **Estensione dell'accertamento esecutivo alle imposte di registro, successioni, assicurazioni e per il recupero dei crediti di imposta, realizzando una concentrazione della riscossione nell'accertamento** - prevede che, successivamente all'approvazione del regolamento previsto all'articolo 29, comma 1 lettera h), del decreto-legge n. 78 del 31 maggio 2010, sarà possibile applicare il procedimento esecutivo anche alle altre imposte. Al riguardo tale disposizione prevede che *"in considerazione della necessità di razionalizzare e velocizzare tutti i processi di riscossione coattiva, assicurando il recupero di efficienza di tale fase dell'attività di contrasto all'evasione, con uno o più regolamenti da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, anche in deroga alle norme vigenti, sono introdotte disposizioni finalizzate a razionalizzare, progressivamente, coerentemente con le norme di cui al presente comma, le procedure di riscossione coattiva delle somme dovute a seguito dell'attività di liquidazione, controllo e accertamento sia ai fini delle imposte sui redditi e sul valore aggiunto che ai fini degli altri tributi amministrati dall'Agenzia delle Entrate e delle altre entrate riscuotibili a mezzo ruolo"*.

Il quarto intervento - **Efficientamento delle modalità dell'invio di missive e di notifica degli atti** - è finalizzato all'utilizzo generalizzato della posta elettronica centralizzata, nei casi disciplinati dall'articolo 60 del DPR n. 600 del 1973 (servizio notificatore integrato negli applicativi: AURES, per l'attività di accertamento per le IIDD, l'IVA, l'IRAP e per il recupero dei crediti d'imposta; Registro questionari e inviti per l'invio di inviti e questionari; PARIS, per l'attività di accertamento dell'imposta di registro, REDIS per l'attività di accertamento dell'imposta di successione; DEA per atti vari e altre imposte).

Il quinto intervento disposto - **Efficientamento delle modalità dell'invio di missive e di notifica degli atti tramite raccomandata con ricevuta di ritorno grazie alla stampa e postalizzazione automatizzata** - prevede l'utilizzo del servizio spedizioniere integrato negli applicativi: AURES, per l'attività di accertamento per le IIDD, l'IVA, l'IRAP e per il recupero dei crediti d'imposta; Registro questionari e inviti per l'invio di inviti e questionari; PARIS, per l'attività di accertamento dell'imposta di registro, REDIS per l'attività di accertamento dell'imposta di successione; DEA per atti vari e altre imposte.

Il sesto intervento - **Efficientamento delle modalità dell'invio di missive e di notifica degli atti tramite raccomandata con busta verde (atti giudiziari)** - prevede l'utilizzo del

servizio di stampa e postalizzazione automatizzata (servizio spedizioniere integrato negli applicativi dell'accertamento).

La settima misura - **Revisione modalità di pagamento dei servizi catastali** – prevede il superamento del sistema dei “castelletti provinciali” (l'intervento prevede la cessazione della modalità di pagamento dei servizi erogati dagli uffici mediante versamento su conto corrente postale provinciale e la chiusura dei castelletti su conti correnti postali provinciali). A regime, questo intervento consentirà di ricollocare verso altre attività il personale altamente specializzato che oggi è impegnato negli adempimenti connessi al ruolo di agente contabile, con un incremento di efficienza (ad oggi circa 100 funzionari su tutto il territorio nazionale); inoltre, anche gli ispettori audit che attualmente svolgono attività di controllo sui predetti adempimenti, potranno essere ugualmente destinati ad altre attività.

L'ottavo intervento - **Efficientamento della logistica relativa ai servizi di pubblicità immobiliare** - comprende due iniziative tra loro connesse:

- ✓ l'attivazione di sezioni stralcio (sub/a), previste per diverse conservatorie, delocalizzando in tal modo gran parte della base documentale corrente con conseguente efficientamento di spazi e risorse umane dedicate, sfruttando locali esistenti e comunque con risparmi locativi, individuando spazi in zone meno pregiate. Allo stesso tempo saranno rese più “leggere” le strutture sub-provinciali nel loro ricollocamento nella sede provinciale;
- ✓ il trasferimento delle sedi sub-provinciali con riunificazione nella sede principale (sub 8/b), al fine di completare il trasferimento nella sede provinciale di tutte le rimanenti conservatorie sub provinciali non condizionate dal vincolo di presenza del Tribunale. Si tratta del trasferimento di 13 sezioni staccate dei Servizi di Pubblicità Immobiliare presso gli Uffici provinciali dell'Agenzia in 5 Direzioni Regionali (5 in Piemonte, 2 in Lombardia, 2 in Liguria, 3 in Toscana e 1 in Puglia).

La nona misura - **Accelerazione della dismissione del modello di riscossione F23** - mira ad accelerare il processo di dismissione del modello di riscossione F23 a favore di altre modalità più efficienti, ad esempio che permettono anche pagamenti *on line* e che comportano minori costi per l'Agenzia in termini di compensi da rendere agli intermediari. Attualmente il modello F23 è usato in via sempre più residuale per alcuni tributi minori.

La decima misura - **Riduzione delle spese nel settore IT** - intende agire, in particolare, sui costi per l'esercizio dei sistemi *mainframe* (consuntivati a consumo effettivo) ipotizzando una riduzione del 3% del costo del MIC (milioni di istruzioni al secondo - unità di consumo). Un'ulteriore linea di intervento riguarda i costi del *Disaster Recovery base* (servizio a protezione dei dati in possesso dell'Agenzia delle Entrate), che crescono in modo lineare nel tempo a causa della sempre maggiore mole di dati mantenuti nelle basi informative, con esito impattante sul bilancio della stessa Agenzia. Si è ipotizzata quindi una riduzione del 5% del prezzo unitario attuale.

## **Riferimenti normativi e di prassi**

a) *Attribuzioni del Direttore dell'Agenzia delle Entrate:*

Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (art. 67, comma 1; art. 68, comma 1)

Statuto dell’Agenzia delle Entrate (art. 5, comma 1; art. 6, comma 1)

*b) Disciplina di riferimento:*

Legge 29 dicembre 2022, n. 197, articolo 1 comma 882.

Roma, 29 gennaio 2024

IL DIRETTORE DELL’AGENZIA

Ernesto Maria Ruffini

*firmato digitalmente*